



**COMUNE DI TERNI**  
**DIREZIONE PIANIFICAZIONE**  
**TERRITORIALE**  
**EDILIZIA PRIVATA**

Corso del Popolo 30  
05100 Terni

**ALLA REGIONE UMBRIA**

Servizio Urbanistica Espropriazioni  
[direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it)

Servizio paesaggio territorio geografia  
[areaprogrammazione.regione@postacert.umbria.it](mailto:areaprogrammazione.regione@postacert.umbria.it)

DIREZIONE RISORSE UMBRIA -  
AGRICOLTURA-PROGRAMMI COMUNITARI-  
[direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it)

**Oggetto: LEGGE 27 aprile 2022, n. 34 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali**

Considerato quanto previsto dalla LEGGE 27 aprile 2022, n. 34 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (22G00048) (GU Serie Generale n.98 del 28-04-2022):

«1. Il comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' sostituito dal seguente:

*"5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalita', anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici gia' esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonche' nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto*

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati e' consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di **vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c)**, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, **eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale"**

#### SI RICHIEDE un chiarimento in relazione a:

1. Alla possibile **disapplicazione** di quanto stabilito all'art. **21 comma 5 del Regolamento Regionale n. 2/2015** (divieto di installazione di impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno e fotovoltaici realizzati sugli edifici o collocati a terra al servizio degli edifici per l'autoconsumo ubicati in insediamenti che rivestono valore storico e culturale di cui all'articolo 92);
2. Fatti salvi gli eventuali procedimenti autorizzativi in zone soggette a tutela di cui al D.Lgs. n. 42/04 (già oggetto di semplificazioni operanti dal D.P.R. 31/2017 e quelle ulteriori introdotte dalla Legge 34/2022), se quanto stabilito in relazione alla qualificazione di dette opere come manutenzione ordinaria e **non subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati**, operi in termini di liberalizzazione generale anche per:
  - Nulla Osta degli Enti dei soggetti gestori dei Parchi Regionali (L.R. 9/95);
  - Valutazione di Incidenza (VIncA) Direttiva 92/43/CEE "Habitat e procedura di screening di cui alla D.G.R. n.360 del 21/04/2021
  - Ogni altro eventuale permesso, autorizzazione o atto amministrativo di assenso previsto da disposizioni regionali;
3. Considerato quanto stabilito dalla disposizione in oggetto, ultimo periodo con riguardo alla eccezione dei **manti realizzati in materiali della tradizione locale** se debbano prendersi a riferimento i materiali tradizionali che possono rinvenirsi nella D.G.R. 852/2015 :

#### STRUTTURE DI COPERTURA

##### SC1 – TETTI IN LEGNO A FALDE SPIOVENTI –

Dx – soluzioni di finitura estradossale

D1 - manto di copertura in laterizi

D1.1- in coppi su coppi fatti a mano

D1.2- in coppi su tegole piane, alla romana

D1.3- in tegole marsigliesi

##### SC2 – COMIGNOLI

### SC3 – ABBAINI E ALTANE

Cx – soluzioni di finitura estradossale

C1 – manto di copertura in coppi su coppi fatti a mano

C2 – manto di copertura in coppi su tegole piane alla romana

### SC4 - TETTOIE E PENSILINE

Bx – manto di copertura e impalcato sottomanto

B1 – coppi su coppi

B2 – coppi e tegole alla romana

SC5 – TERRAZZE E COPERTURE PIANE) eventuali limitazioni nel caso di visibilità

#### 4. In considerazione, infine, che i seguenti provvedimenti di tutela paesaggistica diretta art. 136 D.Lgs. n.42/04 operanti nel territorio del Comune di Terni:

- deliberazione Giunta Regionale 1092 del 8/10/2018 pubblicata in GU Serie Generale 285 del 7/12/2018 (ZONA MARMORE);
- deliberazione Giunta Regionale 1100 del 8/10/2018 pubblicata in GU Serie Generale 285 del 7/12/2018 (ZONA CIRCOSTANTE L'ABITATO DI COLLESCIPOLI);
- D.M. 26/01/1957 (ABITATO DI CESI, ZONA CIRCOSTANTE IL LAGO DI PIEDILUCO ED ABITATO DI COLLESCIPOLI);
- D.M. 06/12/1970 (S. ERASMO);
- D.M. 06/12/1969 (ZONA INTORNO ALLA CASCATA DELLE MARMORE);
- DGR 1089 del 8/10/2018 pubblicata in GU Serie Generale 285 del 7/12/2018, ZONA DI CARSULAE, PIEDIMONTE, COLLE DELL'ORO, ROCCA S. ZENONE);
- D.M. 05/01/1976 SPONDA PARTE EST LAGO DI PIEDILUCO;
- D.M. 25/01/2002 (MONTE MARO – VALLE PRATA DI PIEDILUCO)

Sono stati tutti emanati **riconoscendo alle aree (anche nelle motivazioni) la contestuale fattispecie delle lettere c) e d) dell'art. 136** del D.Lgs. 42/04.

Non sussistendo a monte perimetrazioni, né precise indicazioni che attribuiscono a porzioni dei territori in questione la possibilità di distinguere fra le due fattispecie;

Non si possano ritenere alcune delle aree ricomprese nel perimetro dei provvedimenti come esclusivamente aderenti alla lettera d), tanto da ricavarne che gli interventi di cui all'allegato A.6 possano qui ritenersi liberalizzati sulla base di valutazioni tecniche eseguite dai professionisti.

**Si richiede pertanto conferma della necessità di acquisizione di autorizzazione paesaggistica** per quanto previsto all'Allegato A.6 del D.P.R 31/2017 ultimo periodo, ovvero nei casi di *“installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici [...] o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici non ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”* per tutti i territori di cui al precedente elenco.

Certi di un cortese riscontro si porgono,

Cordiali Saluti

Il Responsabile  
Ufficio Edilizia Residenziale  
*Dott. Michele Zacaglioni*

Il Dirigente  
*Dott. Arch. Claudio Bedini*